



# Statuto

## Associazione SCUOLE SICURE ABRUZZO - ITALIA

### art. 1 **Costituzione, sede e durata**

Su iniziativa di un gruppo di cittadini genitori della Regione Abruzzo, è costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata **Scuole Sicure Abruzzo-Italia**, di seguito chiamata anche Associazione.

La sede dell'Associazione è stabilita in Campi (TE) Corso Umberto n.12.

La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

L'Associazione ha durata illimitata.

### art. 2 **Scopi e attività**

L'Associazione è un organismo democratico, non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- Promuovere la conoscenza del territorio della Regione Abruzzo e quello nazionale, in particolare l'attività di messa in sicurezza degli edifici scolastici alle attuali disposizioni in materia, al fine di mitigare il rischio di vulnerabilità sismica degli stessi, per tutelare la salute e la sicurezza di tutti gli studenti e gli operatori della scuola, nonché garantirne la loro incolumità.
- Svolgere funzioni di "osservatori volontari", ovvero svolgere mere osservazioni in specifiche aree del territorio regionale/nazionale e segnalare alle polizie locali, ovvero alle forze di Polizia di Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.

A tal fine l'Associazione si propone di svolgere:

- Azioni volte alla prevenzione e mitigazione del rischio sismico e promuovere le necessarie verifiche tecniche e indagini diagnostiche richieste dal caso;

- Direzione
- Azioni volte alla sollecitazione per il perseguimento di adeguamento sismico delle strutture scolastiche alle nuove norme disposte in materia;
  - La promozione di incontri, conferenze, dibattiti sul tema della sicurezza nelle scuole per fornire informazioni sul significato scientifico degli indici di vulnerabilità sismica, che ad oggi sono gli unici dati tecnici valutabili sullo stato attuale degli edifici scolastici dal punto di vista strutturale e sensibilizzare genitori e cittadini sul tema sicurezza nelle scuole, al fine di diffondere una consapevolezza fondata e veritiera del rischio sismico dell'intero territorio nazionale;
  - L'acquisizione dagli enti preposti, della documentazione e certificazione attestanti la sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado al fine di sollecitare gli organi competenti affinché dimostrino di attivarsi per la messa in sicurezza degli stessi;
  - L'acquisizione dagli enti preposti, di informazioni in merito alle somme destinate dallo Stato per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'effettivo utilizzo di detti fondi;
  - Attività di reperimento di fondi per finanziare specifiche attività che contribuiscono al raggiungimento di quanto prefissato come finalità, nei limiti previsti all'articolo 15 del presente Statuto;
  - La realizzazione di "linee guida", ovvero "modalità operative modello", che possano consolidarsi nel tempo ed essere attuate con continuità da parte di comunità che presentino le stesse necessità;
  - La promozione di tutte le azioni necessarie per reperire informazioni dalle istituzioni ed enti pubblici in merito alle iniziative che intendono intraprendere per la salvaguardia della sicurezza delle scuole del territorio regionale Abruzzese e nazionale, sulle relative operazioni di adeguamento, manutenzione e costruzione degli stessi. Prodigarsi affinché tali opere vengano affidate in via privilegiata alle aziende residenti negli stessi territori o in territori strettamente limitrofi ove sono necessarie tali opere, onde rilanciare l'economia locale;
  - La promozione e la realizzazione di iniziative culturali, sportive, ludiche e scolastiche;
  - La stipula di accordi e convenzioni con Enti e istituzioni, purché queste abbiano finalità simili e/o affini e non a scopo di lucro, utili per le finalità dell'Associazione;
  - La partecipazione a "tavole rotonde" o altri eventi informativi, promosse dagli enti locali in materia di sicurezza negli edifici scolastici;

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

### art. 3 **Soci**

Il numero dei soci è illimitato.



esclusione ha effetto dal decimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### art. 5 **Diritti ed obblighi dei soci**

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche degli organi dell'associazione, se maggiorenni.
- d) Eleggere i componenti degli organi associativi, se maggiorenni.
- e) Concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
- f) Essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione tramite supporto cartaceo o informatico;
- g) Usufruire di tutti i servizi dell'associazione.


Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

- a) Osservare le norme del presente statuto, del regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale o attraverso associazione e/o comitato che rappresenta, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure direttamente dal terzo beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- c) Versare regolarmente le quote associative.
- d) Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'associazione.

#### Art. 6 **Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

  
- il Vice-Presidente, con funzioni vicarie;

- Il Segretario;

- il Tesoriere;

- Il Revisore Contabile (se nominato)

- Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito ad eccezione del Revisore Contabile.

#### Art. 7 **L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, pubblicazione su quotidiani/free-press, pagine social, gruppi whatsapp ed email, da inviare/pubblicare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

#### Art. 8 **Validità dell'Assemblea – Oggetto delle delibere e votazioni**

L'Assemblea dei soci:

- a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina i componenti di apposite Commissioni Scolastiche;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) delibera, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, sulla costituzione di gruppi di lavoro e ratifica quelli costituiti dal Consiglio Direttivo;
- f) approva i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali e delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.



- nominare il Presidente, il Vice-Presidente , il Segretario e il Tesoriere tra i suoi membri.
- deliberare l'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa annuale.
- controllare i bilanci redatti dal Tesoriere e presentarli all'Assemblea;
- compilare i Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio direttivo può altresì nominare dei Coordinatori Regionali e Provinciali/Comunali per la promozione, la diffusione e l'organizzazione dell'Associazione sul territorio.

Tali Coordinatori, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, possono aprire sedi secondarie per l'espletamento dei propri compiti, ma non hanno potere rappresentativo dell'Associazione, né autonomia finanziaria. Essi svolgono la loro attività sotto la direzione esclusiva del Presidente e del Consiglio e ad essi devono rispondere per il proprio operato; il loro incarico deve ritenersi temporaneo fino a quando l'Associazione non si doterà di strutture organizzative di coordinamento regionali e provinciali/comunali.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità nelle votazioni il voto del presidente si considererà doppio.

Le convocazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica, da recapitarsi almeno due giorni prima della data della riunione all'indirizzo e-mail indicato sul modulo di adesione. La convocazione dovrà contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Ove non sia disponibile indirizzo e-mail sarà inviato breve avviso sms contenente esclusivamente data orario e luogo della seduta.



In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### art. 10 **Le Commissioni scolastiche**

L'Assemblea può costituire tante Commissioni quante sono le istituzioni scolastiche del territorio in cui opera ed elegge i suoi componenti.

Ogni Commissione è composta dal almeno tre membri ed in seno ad essa nomina il rappresentante che potrà essere nominato membro del Consiglio Direttivo.



Compiti delle Commissioni sono:

- accertarsi delle eventuali criticità delle strutture scolastiche derivanti da problemi strutturali, di sicurezza nonché igienici, stimolando soluzioni dignitose e adeguate,
- relazionarsi con il responsabile delle struttura scolastica a cui la singola commissione è dedicata per garantire la corretta informazione alle famiglie circa la condizione della stessa chiedendo l'opportuno accesso agli atti,
- relazionarsi con le amministrazioni competenti al fine di collaborare per la migliore soluzione delle problematiche riscontrate o che dovessero insorgere in relazione all'uso della struttura scolastica chiedendo l'opportuno accesso agli atti,
- monitorare le azioni delle amministrazioni sollecitando la effettiva realizzazione di tutte le iniziative necessarie all'avvio di soluzioni definitive per tutte le scuole,
- chiedere la partecipazione dei rappresentanti di ogni singola Commissione alle riunioni tecniche indette dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali al fine di verificare proposte, soluzioni, attività e informando il Consiglio direttivo circa lo stato dell'arte,
- assicurarsi che le soluzioni provvisorie adottate da amministratori e dirigenti scolastici non siano di lungo periodo e stimolare l'adozione di misure adeguate e definitive.

**art.11 Il Presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.


Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.





L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali e l'inventario dei beni dell'Associazione, presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Tesoriere procede all'amministrazione dell'Associazione attraverso la regolare tenuta della contabilità redigendo i bilanci preventivi e consuntivi.

#### Art. 12 **Il Revisore Contabile**

E' organo facoltativo e, se nominato, dura in carica tre anni. Il Revisore deve necessariamente essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il MEF.

Esso vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del rendiconto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e redige una relazione di accompagnamento al rendiconto medesimo da sottoporre all'Assemblea Generale.

La nomina del Revisore è incompatibile con la sua eventuale qualifica di socio dell'associazione e/o componente del Consiglio Direttivo ed il suo mandato non può in ogni caso essere a titolo gratuito.



#### Art. 13 **Il Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.

I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.

Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.



Art. 14

### Incompatibilità

Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti politici, sindacati, enti ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale, regionale o locale.

### Art. 15 Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

### Art. 16 Bilanci

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, che saranno oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, che verranno resi disponibili agli iscritti mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione o altri mezzi di pubblicazione quali e-mail, quotidiani, free - press, pagine social, ecc.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata, di regola ogni anno, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

### Art. 17 Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a



favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

**Art. 18 Scioglimento**

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con le modalità descritte in questo Statuto. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora l'Associazione abbia avuto l'iscrizione tra i soggetti ONLUS, avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**art. 19 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

**Firmato**

*Francesca Leini*

*Chiara*

*Wanda*

*Silvia*

*Elisa*

*Sara*

*Chiara*

*Roberto*

*Wanda*

*Piero*

*Be*

*AD*

*AD*

*AD*

*AD*

*AD*

*AD*

*AD*

*AD*

*AD*